



In data 23 dicembre 2020, si sono incontrate, mediante apposito collegamento *on web* (Skype) per garantire le regole di sicurezza in pendenza emergenza da epidemia Covid19, le rappresentanze sindacali e la direzione di ARPA Valle d'Aosta (ARPA), al fine di sottoscrivere il contratto integrativo relativo alla definizione dei criteri di utilizzo dei fondi contrattuali per l'erogazione del trattamento accessorio al personale non dirigenziale di ARPA – triennio 2019-2021.

Sono presenti:

Per ARPA: Giovanni Agnesod, Direttore generale
Corrado Cantele, Direttore amministrativo
Marco Cappio Borlino, Direttore tecnico

RSU: Giancarlo Rosso
Michela Ponchione

Sindacati (organizzazione territoriale):

Pietro Trovero rappresentante sindacale CGIL

Assiste alla seduta in funzione di supporto tecnico-amministrativo della direzione ARPA, Michela Fontana dell'Ufficio Gestione del personale.

Premesse:

- in data 27 novembre 2020 è stata siglata la pre-intesa relativa al contratto integrativo relativo alla definizione dei criteri di utilizzo dei fondi contrattuali per l'erogazione del trattamento accessorio al personale non dirigenziale di ARPA – triennio 2019-2021;
- In data 16 dicembre 2020 (prot. ARPA 14707) è stata trasmessa la nota con cui il collegio dei revisori dei conti ha certificato le relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa trasmesse con l'accordo

integrativo siglato, attestando la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

- in conformità all'art. 8 c. 5 CCNL del 21 maggio 2018 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), le parti concordano nel disciplinare i criteri di ripartizione delle risorse per la contrattazione integrativa nel rispetto delle norme di legge, delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali che regolano la materia;
- richiamato il provvedimento del direttore generale n. 44 del 16 luglio 2019 e n. 88 del 25 novembre 2020, relativi alla determinazione dei fondi contrattuali di cui agli articoli 80 "Fondo condizioni di lavoro" e 81 "Premialità e fasce" rispettivamente per il biennio 2019-2020 e 2020-2021;

le parti danno atto che i fondi, come rappresentati nel presente Accordo integrativo aziendale sono ad oggi costituiti per il triennio 2019-2021, secondo i nuovi criteri previsti dal citato CCNL del 21 maggio 2018, e complessivamente rispettano il limite stabilito dal d.lgs. 75/2017 articolo 23 comma 2, tenuto anche conto delle risorse che non rientrano negli limiti di legge (Risorse Aggiuntive Regionali – RAR - e incrementi contrattuali).

ARPA si impegna inoltre a:

- valutare per l'anno 2021 una proposta per attivare dei percorsi di riqualificazione e valorizzazione del personale dipendente (per le categorie B e D, in funzione dei livelli "Senior");
- approvare entro il 31 dicembre 2020 il provvedimento relativo all'istituzione degli incarichi di funzione a superamento dell'assetto transitorio in essere;
- a proporre alla Regione un incremento dei fondi ARPA a finanziamento della RAR in funzione di un pari trattamento – proporzionato – tra personale ARPA e personale AUSL,

le parti sottoscrivono quindi, in forma di accordo definitivo, l'allegato documento avente per oggetto




DEFINIZIONE DEI CRITERI DI UTILIZZO DEI FONDI CONTRATTUALI CONTRATTO INTEGRATIVO



2019-2021




Direzione ARPA

Organizzazioni Sindacali

RSU


Giovanni D'Amico

Roberto Girelli

G. M.

CISL 
CGIL 


Michele P. da S.

G. B.




CCNL COMPARTO SANITÀ 21/05/2018

Accordo Integrativo

Sommario:

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Ambito di applicazione

Art. 3 Durata – Revisione

Art. 4 Risorse per la contrattazione integrativa anni 2019/2021

Art. 5 Finalità delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa

Art. 6 Premialità

Art. 7 Criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche orizzontali. Biennio 2020-2021.

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo (di seguito CCI) disciplina i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali che regolano la materia.

Art. 2. Ambito di applicazione

1. Il presente CCI si applica a tutto il personale non dirigente in servizio presso ARPA Valle d'Aosta (ARPA) con contratto a tempo indeterminato e determinato.

Art. 3. Durata – Revisione

1. Il presente CCI disciplina i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa, per gli anni 2020 e 2021 con contestuale conferma della ripartizione 2019.

Le parti concordano di ritenere valido quanto pattuito con il presente accordo, compatibilmente con nuove regolamentazioni contrattuali.

Art. 4. Risorse per la contrattazione integrativa anni 2019-2021

1. Con provvedimenti del direttore generale n. 44 del 16 luglio 2019 e n. 88 del 25 novembre 2020, ARPA ha proceduto alla determinazione, in via provvisoria, rispettivamente, per i bienni 2019-2020 e 2020 (aggiornamento) - 2021, dei fondi di cui all'art. 80 (Condizioni di lavoro e incarichi) ed all'art. 81 (Premialità e fasce) del CCNL Comparto Sanità del 21 maggio 2018.

Il collegio dei revisori ha certificato, in data 15 ottobre 2019 (prot. 11474/2019) le relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa che accompagnavano la pre-intesa concernente l'attivazione

della procedura per il riconoscimento delle progressioni economiche 2019, siglata in data 16 luglio 2019; con l'occasione era stata attestata la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, che sono stati quantificati nel provvedimento del direttore generale 44/2019.

Con il presente CCI le Parti concordano che le risorse destinate al trattamento economico accessorio per il triennio 2019 – 2021, come quantificate, sono quindi le seguenti:

Risorse disponibili

FONDO ART. 80 (Condizioni di lavoro e incarichi)	2019	2020	2021
Risorse stabili di competenza	56.616,60	57.268,70	58.788,41
Risorse variabili di competenza	23.600,00	28.794,80	23.600,00
TOTALE RISORSE DISPONIBILI FONDO ART. 80	80.216,60	86.063,50	82.388,41
FONDO ART. 81 (Premialità e fasce)	2019	2020	2021
Risorse stabili di competenza	354.653,35	355.980,90	361.387,98
Risorse variabili di competenza (*)	20.000,00	20.116,22	20.000,00
TOTALE RISORSE DISPONIBILI FONDO ART. 81	374.653,35	376.097,12	381.387,98

*) legge regionale 30 luglio 2019, n. 13 all'art. 4

Le risorse sono definite sulla base del personale non dirigenziale in servizio, assunto a tempo indeterminato, pari a n 74 unità a fronte di una dotazione organica pari a n. 81 unità alla data di firma del presente accordo.

Art. 5 Finalita' delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa

- In tale sede sono confermati i contratti integrativi precedentemente sottoscritti:
 - istituzionalizzazione del servizio di pronta disponibilità nell'ambito di attività dell'Area operativa Microbiologia, ai sensi dell'art. 7 del CCNL integrativo 20 settembre 2001, accordo siglato in data 8 ottobre 2010;
 - istituzionalizzazione del servizio di pronta disponibilità nell'ambito di Protezione civile, ai sensi dell'art. 7 del CCNL integrativo 20 settembre 2001, accordo siglato in data 8 ottobre 2010;
 - accordo sistema di valutazione comparto 2014 siglato in data 15 aprile 2014.

2. La ripartizione delle risorse dei fondi di cui agli artt. 80 e 81 del CCNL del 21 maggio 2018 sulle diverse finalità negli anni 2019-2021 è quella riportata nella seguente Tabella:

Destinazione delle risorse disponibili per gli anni 2019-2021 – Valori teorici di riferimento

Finalità del Fondo art. 80 CCNL del 21/05/2018	2019	2020	2021
Lavoro straordinario	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Indennità di pronta disponibilità	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Indennità di rischio radiologico	-	-	-
Ex incarichi posizioni organizzative	27.000,00	21.400,00	3.400,00
Indennità di qualificazione professionale	-	-	-
Indennità di per incarichi di funzione	-	-	13.600,00
Indennità di coordinamento parte fissa	-	-	-
Totale risorse impiegate per le finalità dell'esercizio	77.000,00	71.400,00	67.000,00
Totale risorse disponibili nell'esercizio	80.216,60	86.063,50	82.388,41
Totale risorse non impiegate	3.216,60	14.663,50	15.388,41

Le risorse di cui all'articolo 80, non impiegate andranno a confluire, ai sensi dell'articolo 81 comma 7 del del CCNL del 21 maggio 2018, nel Fondo premialità e fasce (art. 81).

Con riguardo alle risorse destinate alla finalità "Indennità di funzione" per l'anno 2021, l'importo indicato ricomprende la stima relativa sia alle indennità dovute agli incarichi in regime di proroga sia alle indennità discendenti dal nuovo assetto di incarichi in fase di definizione, a regolamento approvato, ad avvenuta assegnazione degli incarichi stessi.

Le parti concordano di destinare agli incarichi di funzione, definiti i nuovi incarichi, una quota annua corrispondente a € 16.000,00.

In via transitoria:

- per l'anno 2019 sono finanziati incarichi di funzione in regime di proroga per € 27.000,00;
- per l'anno 2020 sono finanziati incarichi di funzione in regime di proroga per € 21.400,00;
- per l'anno 2021 sono destinati al finanziamento degli attuali incarichi in regime di proroga, € 3.400,00 corrispondenti a 2 mensilità (in relazione alle tempistiche ipotizzate per l'attribuzione dei nuovi incarichi), mentre la somma pari a € 13.600,00 rappresenta il rateo pari a 10 mensilità come rapportato alla concordata quota annua da destinare ai nuovi incarichi di funzione, pari a € 16.000,00 annui, in tale sede concordata.

Finalità del Fondo art. 81 CCNL del 21/05/2018	2019	2020	2021
Premi correlati alla performance organizzativa e individuale Valore teorico per il personale di ruolo in servizio a tempo pieno	177.600,00	177.600,00	181.600,00
Fasce retributive superiori	176.531,00	176.531,00	171.740,00
Totale risorse impiegate per le finalità dell'esercizio	354.131,00	354.131,00	353.340,00
Totale risorse fisse disponibili nell'esercizio	354.653,35	355.980,90	361.387,98
Risorse non impiegate del fondo art. 81 (comma 7 art. 81)	522,35	1.849,90	8.047,98
Art. 81 Risorse variabili – RAR (20.000,00)	20.000,00	20.116,22	20.000,00

Art. 6 Premialità

1. Le Parti danno atto che il quadro normativo e contrattuale vigente in materia di attribuzione dei premi correlati alla performance, per il personale del Comparto Sanità, è costituito dalle seguenti disposizioni:

- art. 81, comma 6, lettere a) e b) del CCNL del 21 maggio 2018, che destina - tra le altre finalità - le risorse di cui al Fondo Premialità e fasce ai premi correlati alla performance organizzativa e alla performance individuale;
- accordo sistema di valutazione comparto 2014 siglato in data 15 aprile 2014.

Le Parti danno atto inoltre che il sistema di valutazione del personale non dirigente si articola nei seguenti ambiti di valutazione come da citato accordo del 2014:

- *performance organizzativa* La valutazione relativa al grado di realizzazione delle attività programmate nel POA, da parte del personale appartenente ad una stessa Area operativa/ufficio, tale fattore di valutazione coerente con i documenti di programmazione presuppone l'avvenuta approvazione del POA e la successiva individuazione dei risultati attesi ossia delle attività da realizzare in capo all'Area operativa, rispetto agli obiettivi strategici;
- *performance individuale* La valutazione di un obiettivo individuale, sempre in coerenza con la programmazione contenuta nel POA.

2. Le Parti confermano i fattori di valutazione, rendicontazione e modalità di erogazione dell'incentivo contenuti nel documento contenente il Sistema di valutazione del personale non dirigente siglato in data 15 aprile 2014 allegato al presente contratto.

3. Le Parti concordano nel confermare anche le seguenti quote individuali correlate alla performance organizzativa e individuale indicati, per ciascuna categoria, nella seguente tabella, come definiti nel precedente accordo integrativo del 13 dicembre 2016.

Quote individuali	
Categoria	
A	954,96
B	1.422,00
BS	1.662,00
C	1.919,04
D	2.596,00
DS	2.720,00

4. Le Risorse Regionali Aggiuntive (RAR) 2019 – 2021, pari a 20.000 euro annui, destinate al raggiungimento degli obiettivi strategici come declinati nel Piano Operativo Annuale (POA), saranno erogate in sede di valutazione degli obiettivi di Area operativa/Ufficio individuate come riconducibili alla programmazione contenuta nel Documento di Programmazione Triennale (DPT).


Categoria	
A	100
B	108
BS	112
C	124
D	135
DS	145

5. L'erogazione avverrà entro il mese di giugno dell'anno successivo a seguito di valutazione da parte dei dirigenti delle attività di POA assegnate.

6. Con riferimento alla maggiorazione del premio individuale previsto dall'art. 82 del CCNL 2016-2018, le Parti concordano nell'attivare apposita contrattazione nel corso del 2021.

Art. 7 Criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche orizzontali. Biennio 2020-2021.

Per l'attuazione delle procedure selettive finalizzate all'attribuzione delle progressioni




economiche orizzontali si rimanda ai criteri contenuti nel contratto integrativo del 18 ottobre 2019, nei limiti delle risorse disponibili quantificate per l'anno 2020 in € 1.840,00 e in € 6.200,00 per l'anno 2021, ad aggiornamento di quanto definito nell'accordo sopra citato.


27 novembre 2020

Per ARPA Valle d'Aosta


Il direttore generale (Giovanni Agnesod)



Per le organizzazioni sindacali



(Pietro Trovero – CGIL)




(Chiara Pasqualotto – CISL)

Per le Rappresentanze Sindacali Unitarie



(Giancarlo Rosso)



(Michela Ponchione)



(Gianni Viberti)